

PROTOCOLLO d'INTESA
per l'applicazione di un Codice di Autodisciplina sulla rete Internet, finalizzata alla
attribuzione di un marchio di qualità

Tra

Il Ministero dello Sviluppo Economico

Il Ministero degli Interni

Il Ministero della Gioventù

Il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'Innovazione

E

Gli operatori del settore e le associazioni di categoria

di seguito dette "le Parti"

VISTI gli articoli 2, 3, 15, 21 e 27 della Costituzione;

VISTO il Decreto Legislativo n. 259 del 1 agosto 2003 recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 - Attuazione della direttiva 2000/31/CE relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno – in particolare dall'articolo 14 all'articolo 18.

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 206/05 (Codice del Consumo)

VISTA la raccomandazione del Parlamento Europeo del 26 marzo 2009 per il "Rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet";

VISTA la DIRETTIVA 2009/140/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 Dicembre 2009) recante modifica delle direttive 2002/21/CE che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica, 2002/19/CE relativa all'accesso alle reti di comunicazione elettronica e alle risorse correlate, e all'interconnessione delle medesime e 2002/20/CE relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica

VISTA LA DIRETTIVA 2009/136/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 25 novembre 2009 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 18 Dicembre 2009), recante modifica della direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica, della direttiva 2002/58/CE relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori

considerato che:

l'esigenza imprescindibile di tutelare e lasciare sviluppare il potenziale comunicativo ed informativo che si esprime attraverso la rete Internet deve conciliarsi con la necessità di salvaguardare la sicurezza pubblica, la dignità della persona ed il suo diritto alla privacy e riservatezza;

come riportato nella raccomandazione del Parlamento Europeo del 26 marzo 2009 per il "Rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su Internet" la rete Internet "dà pieno significato alla definizione di libertà di espressione sancita all'articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare nella sua dimensione "senza limiti di frontiera";

la Direttiva 2009/140/CE, del Parlamento Europeo e del Consiglio, di prossimo recepimento nella normativa nazionale, prevede un articolo volto a regolamentare i provvedimenti adottati dagli Stati membri riguardanti l'accesso o l'uso di servizi e applicazioni attraverso reti di comunicazione elettronica, da parte degli utenti finali, affinché vengano rispettati i diritti e le libertà fondamentali delle persone fisiche, garantiti dalla convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dai principi generali del diritto comunitario;

proprio in virtù della immediatezza comunicativa che offre, la rete Internet può costituire una piattaforma di divulgazione e propagazione di messaggi, informazioni e contenuti destinati ad un uso malevolo, come quelli che incitano all'odio, alla violenza, alla discriminazione, ad atti di terrorismo, o che offendono la dignità della persona, o costituiscano una minaccia per l'ordine pubblico;

è compito delle autorità giudiziarie preposte prevenire e contrastare le attività illecite o criminali, qualunque sia il mezzo o la situazione attraverso cui queste si esercitino, ivi compresi i canali informatici;

come richiamato dalla raccomandazione del Parlamento europeo del 26 marzo 2009 destinata al Consiglio sul rafforzamento della sicurezza e delle libertà fondamentali su internet P6_TA(2009)0194 – gli utenti dovrebbero poter disporre dei mezzi per proteggersi efficacemente, ed essere educati al loro utilizzo per il rafforzamento della tutela della vita privata, dell'anonimato e del controllo dei flussi di informazioni,-

riconosciuto che:

è opportuno che le istituzioni competenti promuovano un utilizzo ampio e responsabile della rete, da parte di operatori e fruitori, che non ne alteri le caratteristiche fondamentali di apertura e di indipendenza, ma che permetta di accrescere la fiducia verso di essa e verso i servizi offerti per suo tramite;

è essenziale che, attraverso l'adozione di un codice di autodisciplina, sia assicurata da parte dei soggetti che vi operano, a titolo imprenditoriale o meno, un'azione di vigilanza sulla rete, che renda possibile – a seguito delle segnalazioni opportunamente ricevute, - un controllo “*ex post*” dei contenuti, veicolati o ospitati, al fine di garantire la liceità degli stessi ed il pieno rispetto della dignità umana, il rifiuto di ogni forma di discriminazione fondata, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o le tendenze sessuali;

la presenza di un opportuno marchio di qualità sui **siti** Internet può costituire una garanzia di rispetto dei principi fondamentali della libertà di espressione e di informazione garantiti dalla normativa nazionale e comunitaria, contro l'uso malevolo delle informazioni e dei contenuti diffusi attraverso di essi e può svolgere, al tempo stesso, un'azione di sensibilizzazione dell'utenza verso l'importanza di un uso libero e, al tempo stesso, responsabile della rete Internet.

convengono quanto segue:

Art. 1

I soggetti e le Associazioni di categoria firmatarie del presente Protocollo si impegnano ad applicare e far rispettare il Codice di Autodisciplina di cui all'allegato 1, nell'ambito delle rispettive competenze.

Art. 2

Per una migliore applicazione del Codice, entro 30 gg dalla stipula del presente Protocollo le Parti costituiranno un Comitato di Attuazione del Protocollo.

Art. 3

Il Comitato di Attuazione del Protocollo provvede a:

- a) definire le caratteristiche di un logo per un marchio di qualità “*Internet mi fido*”
- b) autorizzare i soggetti che abbiano aderito al Codice di Autodisciplina di cui all'allegato 1 all'uso del marchio;
- c) valutare i report informativi di cui all'art. 4 lettera b, che gli aderenti al codice bimestralmente devono fornirgli;
- d) adottare eventuali provvedimenti sanzionatori (sospensione, revoca dell'uso del marchio), in relazione a riscontrate violazioni del Codice di Autodisciplina, sulla base

- delle informative di cui alla lettera precedente, nonché in caso di condotta manifestamente deplorable per le finalità del presente protocollo;
- e) presentare i rapporti informativi degli aderenti al codice al Consiglio dei Ministri per la società dell'informazione;
 - f) garantire la corretta applicazione del presente protocollo;
 - g) rendere pubbliche le proprie decisioni;
 - h) valutare l'opportunità di revisionare, su richiesta di una delle Parti, il presente Protocollo;

Art 4

I soggetti aderenti al Codice di Autodisciplina si impegnano, oltre a quanto previsto all'art. 1

- a) a garantire la collaborazione con le forze di polizia anche ai sensi della decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale (GU L 350 del 30.12. 2008)
- b) ad informare periodicamente il Comitato di Attuazione del Protocollo, di cui al comma 2, mediante report informativi, sulle azioni espletate per l'applicazioni del Codice e, in particolare, sulle segnalazioni ricevute dagli utenti per richiedere la rimozione di particolari contenuti, , nonché sulle iniziative liberamente intraprese dall'aderente per le finalità del Codice stesso.

Art 5

Il presente Protocollo entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua stipula.